

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 17 aprile 2012, n. 2205.

*La Commissione elettorale circondariale non può sottrarsi al potere-dovere di procedere in ogni caso alla verifica della legittimità della presentazione della lista, specie quando siano stati forniti adeguati elementi di prova della sua illegittima presentazione. Il tutto al fine del corretto e legittimo svolgimento dell'intero procedimento elettorale.*

Omissis.

### FATTO

La Commissione Elettorale Circondariale di Verona con provvedimento n. 33 del 4 aprile 2012, decidendo sull'approvazione della candidatura alla carica di sindaco della signora P. B. e della lista di candidati pervenuta al Comune di Verona il 3 aprile 2012, avente come contrassegno "VENETO STATO costituito da un cerchio che racchiude la scritta VENETO STATO di colore blu su sfondo bianco con sopra raffigurata un'ala di leone stilizzata di colore giallo e sotto un libro aperto di colore giallo con profilo blu", ricusava il contrassegno di detta lista, assegnando ai presentatori termine fino al 6 aprile 2012, ore 9.00, per la presentazione di un eventuale nuovo contrassegno, rilevando che il contrassegno presentato era uguale a quello di altra lista di eguale denominazione.

Con la successiva decisione n. 47 del 6 aprile 2012 la predetta Commissione Elettorale, avendo constatato che non era stato presentato un nuovo contrassegno nel termine prefissato, non ammetteva la candidatura alla carica di Sindaco della signora P. B. e la lista dei candidati del Comune di Verona, contraddistinta dal descritto contrassegno.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. III, con la sentenza n. 527 del 13 aprile 2012 ha respinto il ricorso proposto dai signori G. M. e P. B. per l'annullamento delle citate decisioni della Commissione Elettorale Circondariale di Verona e per ogni conseguente statuizione sull'ammissione della lista "Veneto Stato Sindaco B. P." e sull'esclusione dell'altra lista avente lo stesso contrassegno con candidato sindaco il sig. G. T., osservando che non sussisteva la dedotta violazione dell'art. 33, primo comma, lett. b), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, avendo correttamente operato la commissione elettorale nel non ammettere alla competizione elettorale la candidatura, quale sindaco, della signora P. B. e la lista "Stato Veneto Sindaco B. P.", il cui contrassegno era identico ad altra lista già presentata, non spettando al predetto organo poteri di controllo e verifica sull'uso dei simboli e dei contrassegni da parte delle liste di partiti politici ovvero sulla legittimazione dei presentatori delle liste.

Omissis.

### DIRITTO

L'appello è fondato.

Come emerge dalla documentazione versata in atti i signori G. M. e P. B., odierni appellanti, in relazione al provvedimento n. 33 del 4 aprile 2012, di ricusazione del contrassegno di detta lista e di assegnazione di un termine (fino al 6 aprile 2012, ore 9.00) per la sua eventuale sostituzione avevano in particolare rappresentato alla Commissione Elettorale Circondariale di Verona che il Tribunale di Venezia con ordinanza in data 28 marzo 2012, depositata il successivo 29 marzo 2012, accogliendo la domanda proposta dai signori L. C. e A. G. aveva sospeso l'efficacia delle deliberazioni adottate dall'Associazione Veneto Stato in data 11 dicembre 2001 con cui erano state azzerate tutte le cariche e di tutti gli organi previsti dallo Statuto (tra cui quelle rispettivamente di presidente e di segretario degli attori) a causa di vizi attinenti alle modalità di convocazione della predetta assemblea.

La lista "VENETO STATO - Sindaco T." non è stata pertanto legittimamente presentata, in quanto il signor L. P. che, quale segretario dell'Associazione Veneto Stato, aveva delegato in data 31 marzo 2012 alla predetta presentazione la signora R. M. S. era privo di legittimazione, essendo stata sospesa l'efficacia della delibera che tale carica gli aveva conferito.

Correttamente gli appellanti hanno pertanto lamentato che la questione controversa non concerneva il corretto esercizio da parte della Commissione Elettorale Circondariale di Verona del potere di ricusazione dei contrassegni di lista, quanto piuttosto quello della legittimità della presentazione della lista "VENETO STATO - Sindaco T."

Invero, benché l'articolo 33, comma 1, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, delimiti specificamente il potere esercitabile dalla Commissione Elettorale Circondariale alle puntuali fattispecie di cui alle lettere da a) a e - bis), tale delimitazione presuppone in ogni caso la legittimità della presentazione della lista, verifica cui la predetta commissione non può sottrarsi, tanto più quando, come nel caso di specie, siano stati forniti adeguati elementi di prova sulla sua illegittima presentazione: ciò del resto al fine del corretto e legittimo svolgimento dell'intero procedimento elettorale.

È appena il caso di sottolineare che nel caso di specie sussiste anche un interesse concreto, diretto, immediato ed attuale da parte degli appellanti anche ad ottenere l'esclusione dalla competizione della lista "VENETO STATO - Sindaco T.", proprio per la peculiare situazione di fatto verificatasi e sopramenzionata e per la sua immediata lesività. Alla stregua di tali considerazioni l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza deve essere annullato l'impugnato provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Verona, con conseguente esclusione della lista "VENETO STATO Sindaco T." e ammissione di quella "VENETO STATO - Sindaco B. P." e la candidatura a sindaco di B. P.

*Omissis.*